



Titolo

Corte federale d'appello – decisione impugnata – pluralità di motivi autonomi a sostenerla – impugnazione di alcuni motivi - inammissibilità

Descrizione

Deve essere dichiarato inammissibile l'appello ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logico-giuridici, e l'appellante abbia omesso di censurare uno di essi (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 107; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 3776; Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10078; Corte federale d'appello, Sez. I, n. 78/2020-2021) (Nella specie la Corte ha dichiarato il reclamo inammissibile poiché nel dispositivo la pronunzia di primo grado aveva concluso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma in motivazione aveva dettagliatamente esaminato taluni profili pre-processuali che apparivano di per sé idonei a condurre al proscioglimento e l'appellante non aveva esteso il reclamo a tali capi del dispositivo sostanziale [inteso quale “*frutto della lettura congiunta della parte-motiva e della parte-dispositiva della sentenza*”: Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1; da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9532]).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 88/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 329, comma 2, CPC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0088 CFA del 29 febbraio 2024 (Procuratore Nazionale dello Sport/omissis)